

*Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture*

Parere n. 125

del 22/11/2007

PREC 469/07

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie *ex* articolo 6, comma 7, lettera n), del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, presentata dall'Impresa Costruzioni De Santo Luigi & F.lli s.n.c. – realizzazione di un bottino di riunione delle sorgenti comunali e condotte di adduzione e distribuzione finalizzate alla ristrutturazione e realizzazione del sistema idrico comunale II intervento. S.A. Comune di Montalto Uffugo.

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio Affari Giuridici

Considerato in fatto

In data 27.6.2007, il Comune di Montalto Uffugo ha bandito l'appalto indicato in oggetto, per un importo a base d'asta di € 711.012,03, categoria prevalente OG6, classifica III, prescrivendo, in particolare, ai fini della partecipazione, il possesso del Sistema Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2000 e della relativa certificazione rilasciata da un Organismo Accreditato.

In data 27.8.2007 è pervenuta all'Autorità l'istanza di parere indicata in oggetto, con la quale l'impresa Costruzioni De Santo Luigi & F.lli s.n.c., mandataria dell'associazione temporanea di imprese tra l'impresa medesima e la ditta Brusco Settimio, contesta l'esclusione dalla gara, per non aver dimostrato il possesso della certificazione del sistema di qualità, così come richiesto dal bando di gara.

A parere dell'istante, detta esclusione risulta illegittima, in quanto le due imprese componenti l'associazione sono in possesso di attestazione SOA per la categoria OG6 con classifica, rispettivamente, II e I e, pertanto, non sono tenute al possesso del sistema di qualità.

In sede di istruttoria procedimentale, la Stazione appaltante ha rappresentato che il bando di gara stabiliva in modo inequivocabile che per la partecipazione alla gara era richiesta qualificazione nella categoria OG6, classifica III e possesso della certificazione del sistema di qualità. In applicazione del principio di parità di trattamento, la commissione di gara ha ritenuto di dover escludere le imprese prive di detto requisito.

Ritenuto in diritto

In precedenti pronunciamenti l'Autorità ha espresso l'avviso secondo il quale l'obbligo di dimostrare il possesso del "requisito qualità" sussiste soltanto quando l'importo dei lavori che il concorrente intende assumere richieda una classifica di qualificazione per la quale il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2000 sia già divenuto obbligatorio, secondo la cadenza temporale disciplinata (in rapporto alle classifiche) dall'art. 4 e dall'allegato B del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34. Ciò in quanto, come già chiarito nella determinazione n. 29 del 6 novembre 2002, il possesso del sistema di qualità ovvero degli elementi significativi e correlati del sistema di qualità non è requisito connesso all'importo dell'appalto, bensì è un requisito di classifica SOA.

Per quanto attiene al possesso del sistema di qualità nelle associazioni temporanee di imprese, atteso che la *ratio* della normativa in materia è proprio quella di agevolare la partecipazione alle gare delle imprese di piccole dimensioni, onde evitare restrizioni del mercato degli appalti di lavori pubblici, non risulta alterare la *par condicio* tra i concorrenti che partecipano alla gara in forma singola e in forma associata, consentire la partecipazione ad un appalto per il quale viene richiesta la classifica III anche ad imprese riunite in possesso di classifica I e II.

Ne consegue che, se il raggruppamento di che trattasi copre con le iscrizioni possedute l'importo dell'appalto, può essere ammesso alla gara, anche se privo del requisito della certificazione (del Sistema Qualità), il cui possesso non è prescritto nella classifica I e II.

Sono, pertanto, da ritenere inammissibili clausole che precludano la partecipazione ad una gara di raggruppamenti orizzontali comprendenti imprese qualificate per le classifiche I e II.

Diversamente argomentando, le imprese qualificate con classifiche I e II, che non abbiano acquisito il requisito della qualità, non potrebbero mai associarsi per eseguire lavorazioni di importo superiore alla II classifica, vanificando l'istituto dell'associazione temporanea di imprese.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l'esclusione dell'associazione temporanea Costruzioni De Santo Luigi & F.lli s.n.c./ditta Brusco Settimio non è conforme all'art. 4, comma 1, del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34.

Il Presidente Relatore F.F.

Guido Moutier

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 7 dicembre 2007